

REP. GEN. n.

= COMUNE DI FORLÌ =

**CONCESSIONE PROVVISORIA DEGLI SPAZI AD USO BAR
RISTORO ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO COMUNALE
"PALAGALASSI", VIA PUNTA DI FERRO - FORLÌ**

L'anno duemilasedici, il giorno _____ del mese di _____

=...../...../.....=

Con la presente scrittura privata da valere e tenere quale pubblico strumento ai sensi di Legge, tra i signori:

- < *cognome, nome, luogo e data di nascita*>, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale dichiara di intervenire in questo atto non in proprio, ma in nome e per conto del **COMUNE DI FORLÌ**, con sede in Forlì (FC), piazza Saffi n. 8, codice fiscale 00606620409, quale Dirigente del Servizio _____, nominato dal Sindaco con decreto _____, il quale è competente alla stipulazione dei contratti dell'Ente in base alla legittimazione conferitagli dall'art. 107, comma 3, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, e dall'art. 38, c. 6, lett. b), dello Statuto, nonché ai sensi dell'art. 18, c. 3 e 4, del Codice III ed in esecuzione della determinazione n. _____ del _____, esecutiva, assunta dallo stesso nella sua qualità di Dirigente responsabile del Servizio competente;

e

- < *nome, cognome, luogo e data di nascita*>, che interviene nel presente atto nella sua qualità di _____ e quindi legale rappresentante della _____, con sede legale in _____ via _____ n. _____, partita iva _____.

PREMESSO:

- che il Comune di Forlì è proprietario dell'immobile denominato "PalaGalassi" ubicato in Forlì, via Punta di Ferro, distinto all'Agenzia del Territorio al foglio 97 mappale 22 sub. 4, all'interno del quale sono posti gli spazi ad uso bar ristoro, come meglio identificati nella planimetria allegata al presente atto;

- che con determinazione dirigenziale n. _____ del _____, esecutiva in data _____, è stato disposto di procedere alla concessione amministrativa temporanea di spazi all'interno del PalaGalassi, destinati ad uso bar ristoro, mediante procedura di gara ufficiosa previa pubblicazione di avviso;

- che a conclusione della suddetta procedura, con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ la concessione temporanea in oggetto è stata aggiudicata alla _____, come sopra, per il canone mensile di € _____ oltre ad IVA;

- che per la presente concessione non vi è obbligo della certificazione antimafia ai sensi dell'art.83, c. 3, lett. e) del D.Lgs. 159/2011;

Ciò premesso e previa ratifica e conferma di quanto sopra da parte dei signori intervenuti, volendosi che il tutto formi parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - INDIVIDUAZIONE IMMOBILE OGGETTO DI CONCESSIONE

Il Comune di Forlì, come sopra rappresentato, assegna in forma di concessione amministrativa temporanea a _____, che come sopra rappresentato accetta, gli spazi ad uso bar ristoro e ripostiglio posti in Forlì, all'interno dell'immobile denominato PalaGalassi, via Punta di Ferro, individuato presso il Catasto Fabbricati al foglio 97 mappale 22 sub. 4; tali locali, meglio evidenziati nella planimetria allegata, al piano terra ed al primo piano dell'immobile, che sottoscritte dalle parti si uniscono al presente atto come sua parte integrante e sostanziale, hanno una superficie di circa mq. 65,00 totali ad uso bar ristoro e circa mq. 23,00 ad uso ripostiglio

Art. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE TEMPORANEA

La concessione amministrativa ha durata dalla data di stipula del presente atto, ovvero dal _____, fino al 30-06-2017.

Art. 3 – EVENTUALE PROROGA - RECESSO ANTICIPATO DEL CONCESSIONARIO

Il Comune di Forlì si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di prorogare la presente concessione agli stessi patti e condizioni, qualora alla data del 30-06-2017 non sia stato ancora possibile procedere all'affidamento della nuova concessione in gestione dell'intero complesso. E' fatto obbligo al concessionario di accettare la proroga.

E' data facoltà al concessionario di recedere anticipatamente dalla presente concessione-contratto dandone avviso al Comune proprietario mediante lettera raccomandata con A.R. o mediante PEC almeno 3 (tre) mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, nel rispetto di tutti gli obblighi e gli impegni assunti con il presente contratto.

Art. 4 - CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE - MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo mensile di concessione, relativo ai locali in oggetto, è pari a € _____ (euro _____) oltre ad IVA, come da offerta del concessionario custodita in atti ed è comprensivo delle spese di utenza.

Il pagamento del corrispettivo di concessione avverrà in rate mensili anticipate, da versarsi entro i primi 10 giorni del mese di riferimento, mediante il Servizio di Tesoreria Comunale .

Il mancato o ritardato pagamento di anche una sola rata rende applicabile quanto previsto al successivo art. 12. E' fatta salva in ogni caso la possibilità per il Comune di richiedere il pagamento degli interessi di mora in misura non inferiore al tasso ufficiale

di riferimento maggiorato di 5 punti e di ogni eventuale ulteriore onere o danno.

Art. 5 - CAUZIONE

A titolo di deposito cauzionale, a garanzia del regolare pagamento del corrispettivo di concessione, della corretta esecuzione del contratto e per eventuali danni causati dal concessionario, il concessionario stesso ha versato alla Tesoreria comunale l'importo di € 5.000,00 *oppure* ha costituito e consegnato la fidejussione bancaria n. _____ del _____ rilasciata da _____ dell'importo di € 5.000,00, avente durata superiore di sei mesi rispetto alla data di scadenza della presente concessione-contratto.

Solo in caso di fideiussione: La fideiussione prevede le seguenti condizioni:

- la clausola di "pagamento a prima richiesta", obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta del Comune ad effettuare, entro 15 giorni dal ricevimento di tale domanda, al versamento della somma richiesta anche in caso d'opposizione del concessionario, ovvero di terzi aventi causa;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'art. 1944, comma 2, Codice Civile;
- la rinuncia ad opporre tutte le eccezioni che spettano al debitore principale in deroga all'art. 1945 Codice Civile.

In caso di mancato pagamento del corrispettivo di concessione secondo le scadenze contrattuali o di violazioni degli obblighi contrattuali che causino un danno al Comune, quest'ultimo potrà incamerare l'importo non versato dal concessionario o equivalente al danno causato, con obbligo per lo stesso di ripristinare il valore originario della garanzia.

La fidejussione/deposito cauzionale verrà restituita/o al termine della presente concessione dopo l'accertamento del regolare pagamento del corrispettivo di

concessione e ad avvenuta riconsegna dei locali, che dovrà avvenire mediante sottoscrizione delle parti di apposito verbale, sempreché il concessionario risulti aver adempiuto alle obbligazioni tutte nascenti dalla presente concessione.

Nel caso di subentro nell'attività commerciale a seguito di cessione o affitto d'azienda e trasferimento dell'attività, che dovrà essere autorizzato dal Comune, il deposito cauzionale verrà restituito solo dopo l'avvenuta stipulazione del relativo atto di subentro nella concessione.

Art. 6 - CONSEGNA E RICONSEGNA DELL'IMMOBILE

I locali vengono consegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano ed al termine della presente concessione dovranno essere restituiti liberi da cose entro 10 gg. dalla data di fine rapporto, in buono stato di manutenzione e di funzionalità, completi di ogni accessorio, di impianti, puliti e tinteggiati, salvo il normale deperimento dovuto all'uso.

Gli arredi e strutture mobili di proprietà del concessionario dovranno essere rimosse a cura e spese del medesimo. Nel caso in cui il Comune richieda la rimozione degli arredi e strutture mobili ed il concessionario non provveda entro il termine stabilito, il Comune provvederà d'ufficio e le relative spese saranno poste a carico del concessionario.

Art. 7 - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario si rende responsabile del buon uso dei locali, dell'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti, nonché della serietà dell'attività che sarà svolta nei locali concessi, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo, compresi eventuali danni a persone ed a cose.

Art. 8 – DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

E' vietata la subconcessione, pena la decadenza della presente concessione.

Art. 9 - SUBENTRO EVENTUALE NELLA CONCESSIONE

È consentito il subentro nella presente concessione a seguito di regolare cessione o affitto d'azienda e trasferimento dell'attività; in ogni caso il subentro deve essere formalizzato dal Comune di Forlì mediante stipulazione di apposito contratto a spese del subentrante, previa specifica richiesta e presentazione della documentazione necessaria da parte del subentrante.

Art. 10 - ONERI E DIVIETI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

La pulizia e manutenzione ordinaria dei locali in uso è a carico del concessionario, che deve garantire la buona conservazione del bene, e quanto altro inerente all'utilizzo dei locali concessi.

Il concessionario garantisce l'apertura dei locali in occasione di tutte le manifestazioni che avranno luogo nell'impianto ed inoltre ogni qualvolta il Comune lo richiederà.

È fatto divieto al concessionario di posizionare, all'interno dei suddetti spazi, apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del R.D. n. 773 del 18-06-1931 (TULPS) e s.m.i., quali ad esempio slot machine, videolottery (VLT) e apparecchi elettromeccanici.

Art. 11 - OPERE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a completo carico del concessionario tutte le eventuali opere di sistemazione necessarie per adeguare ed adattare i locali alle proprie esigenze commerciali, senza avere nulla a pretendere né ora né in seguito dal Comune di Forlì.

Ogni eventuale lavoro inerente l'immobile in oggetto può essere eseguito dal concessionario solo previo ottenimento del relativo nulla-osta da parte del Comune, fermo restando il rispetto di ogni prescritta norma o regolamento in materia e l'approvazione da parte degli Enti preposti all'attività edilizia e della Soprintendenza competente, qualora necessario.

Alla scadenza del contratto tutte le opere eseguite nei locali concessi saranno di

proprietà Comunale senza che il concessionario possa pretendere alcun compenso e rimborso di sorta, con l'esclusione delle strutture mobili e degli arredi che potranno essere asportati da parte del concessionario con le modalità previste al precedente art. 6.

Art. 12 - INADEMPIENZE

Nel caso di gravi inadempienze ai patti e condizioni summenzionati, previa diffida ad adempiere entro un termine non superiore a 30 (trenta) giorni da comunicare mediante lettera raccomandata con A.R. o mediante PEC, il Comune di Forlì ha facoltà di pronunciare la decadenza immediata e la conseguente revoca della presente concessione, senza che al concessionario spetti alcun indennizzo, rimborso spese od altro.

Art. 13 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto altro non espressamente previsto nei precedenti articoli, il presente atto si considera integrato dalle vigenti disposizioni di legge in materia di concessioni amministrative o di contratti simili, nonché da quanto previsto in materia dal Codice III, contenente anche il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti.

Art. 14 - REFERENTI

Responsabile comunale del procedimento è _____.

Referente del concessionario per i rapporti con il Comune è _____.

Art. 15 - REGIME DELLE SPESE

Tutte le spese d'atto e consequenziali, imposta di bollo, eventuale imposta di registro e quant'altro, sono a totale carico del concessionario.

Il presente atto è da registrare in solo caso d'uso ai sensi dell'art. 2 della Tariffa parte II allegata al DPR 131/1986.

Art. 16 – DATI PERSONALI

Il concessionario, come sopra rappresentato, previa informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003, con la firma del presente atto presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati, archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi Ufficio al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

Il valore del presente atto è determinato in €

Letto alla presenza contestuale delle parti dal Funzionario del Servizio Contratti Gare Logistica e Sport del Comune di Forlì, dalle stesse approvato e sottoscritto, tanto in fine quanto a margine dei fogli non contenenti le sottoscrizioni finali, in segno di accettazione e conferma.

IL DIRIGENTE COMUNALE

IL CONCESSIONARIO